

Bruxelles, 29 giugno 2006

## **Nuovi passaporti biometrici nell'Unione europea rafforzano la sicurezza e la protezione dei dati e agevolano i viaggi**

*Il 28 giugno 2006 la Commissione europea ha adottato la seconda parte delle specifiche tecniche necessarie per l'introduzione di identificatori biometrici (impronte digitali) nei passaporti e in altri documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.*

Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza ha dichiarato che "si tratta di un passo avanti fondamentale per rendere i passaporti dei cittadini dell'Unione europea più sicuri e affidabili. Sono particolarmente fiero", ha continuato il vicepresidente "che l'Unione europea sia tra i primi al mondo a stabilire per i passaporti requisiti che consentono un elevato livello di protezione da un accesso non autorizzato grazie all' "Extended Access Control" (controllo dell'accesso esteso), e al contempo sono conformi alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) per assicurare l'interoperatività."

L'introduzione uniforme di identificatori biometrici nei passaporti dei cittadini dell'Unione europea garantirà inoltre di poter accertare facilmente l'identità del titolare e di tutelarsi dall'appropriazione fraudolenta di identità.

### **Contesto**

Poiché per motivi giuridici non è possibile armonizzare il formato del passaporto, la Commissione ha stabilito con il regolamento (CE) n. 2252/2004 norme comuni di sicurezza, compresi gli identificatori biometrici.

Il summenzionato regolamento dà mandato alla Commissione, assistita da un comitato composto di esperti degli Stati membri (comitato articolo 6) di stabilire le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'introduzione di identificatori biometrici nei passaporti e in altri documenti rilasciati dagli Stati membri e validi per periodi superiori a 12 mesi.

Le carte d'identità non rientrano nel campo di applicazione del regolamento in questione.

Il 28 febbraio 2005 la Commissione ha adottato la prima parte delle specifiche tecniche, relative alla memorizzazione dell'immagine del volto del titolare su un microprocessore senza contatto contenuto nel passaporto. La protezione di tale immagine è garantita dal "Basic Access Control" (controllo accesso di base) che richiede, per l'apertura del microprocessore, la lettura della zona a lettura ottica del passaporto. La decisione della Commissione ha fatto scattare i termini di attuazione, che impongono a tutti gli Stati membri di applicare le disposizioni relative all'immagine del volto entro il 28 agosto 2006. Di conseguenza, tutti gli Stati membri soddisferanno anche i requisiti USA secondo cui i paesi dispensati dal visto devono rilasciare passaporti predisposti biometricamente entro ottobre 2006. I cittadini dell'Unione europea titolari di un passaporto rilasciato da un paese esentato dall'obbligo di visto dopo il 28 agosto 2006 possono quindi continuare a recarsi negli Stati Uniti senza visto.

La decisione della Commissione del 28 giugno 2006 riguarda la memorizzazione aggiuntiva di due impronte digitali sul chip del passaporto. La Commissione riteneva si trattasse di dati più sensibili e ha deciso di proteggerli tramite l' "Extended Access Control", sistema che opera con un'infrastruttura a chiave pubblica (ICP). Poiché si tratta di un sistema nuovo, il comitato ha impiegato più tempo per stabilire le specifiche tecniche. L'Unione europea sarà tra i primi al mondo ad applicare tale sistema.

I test svolti da alcuni Stati membri dimostrano che il sistema funziona. Tuttavia, l'accesso ai dati in questione richiede che tutti i posti di controllo alle frontiere siano dotati delle necessarie apparecchiature di lettura. Gli Stati membri non hanno ancora installato il necessario software e hardware, poiché il termine ultimo è il 2009.

Attualmente è previsto che soltanto gli Stati membri abbiano accesso ai dati relativi alle impronte digitali. La CE dovrà decidere in una fase successiva in merito all'accesso a tali dati da parte di paesi terzi. Tuttavia, qualora l'Unione europea decidesse di consentire ai paesi terzi di accedere ai dati, è assicurata la piena interoperatività.

Con l'attuale decisione della Commissione sono scattati i termini per l'introduzione delle impronte digitali. Gli Stati membri dovranno memorizzarle nei nuovi passaporti entro 36 mesi a decorrere dal 28 giugno 2006, quindi entro il 28 giugno 2009.